

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale 29 gennaio 2025, n. 1

"OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE QUINTA, N. 15408/2023. ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI 17, 24, 25 E 29 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 OTTOBRE 2022, N. 8 (AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PRQA)".

XII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 29 gennaio 2025 ha approvato la

DELIBERAZIONE N. 1

concernente:

**“OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE
QUINTA, N. 15408/2023. ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI
ARTICOLI 17, 24, 25 E 29 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 OTTOBRE
2022, N. 8 (AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA
QUALITÀ DELL’ARIA – PRQA)”**

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO lo Statuto;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- VISTO l'articolo 3 *ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 9 ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;
- CONSIDERATO che presso diverse zone e agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 e il biossido di azoto che interessano, tra l'altro, anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della Regione Lazio;
- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 5 ottobre 2022, n. 8 (Aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria - PRQA) con la quale sono state individuate una serie di misure e interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente;
- CONSIDERATO, altresì, che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano;
- CONSIDERATO che, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-664/18), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE con riferimento al materiale particolato PM10;
- CONSIDERATO che, con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13, par. 1, e 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE per non avere assicurato nei termini ivi previsti, in alcune zone del territorio italiano, il rispetto del valore limite annuale di qualità dell'aria del biossido di azoto (NO₂);

- VISTO l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio e registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293;
- CONSIDERATO che la Regione ha individuato, con l'approvazione dell'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8/2022, le misure necessarie per garantire il raggiungimento del rispetto dei limiti di legge sulla qualità dell'aria entro il 2025 in linea con i traguardi stabiliti a livello europeo dal pacchetto "clima-energia" e dalla strategia "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- CONSIDERATO che nelle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di risanamento della qualità dell'aria, agli articoli 17 (*Limitazioni al traffico veicolare*), 24 (*Limitazioni della circolazione per autoveicoli per Roma Capitale*), 25 (*Limitazioni della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori per Roma Capitale*) e 29 (*Provvedimenti di carattere emergenziale*), sono previste limitazioni della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori più inquinanti in base alle loro caratteristiche emissive per il contenimento degli inquinanti atmosferici;
- CONSIDERATO che con la sentenza 18 ottobre 2023, n. 15408, pubblicata il 18 ottobre 2023 e notificata in data 23 novembre 2023, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (TAR), Sezione Quinta, ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Scuderia Romana La Tartaruga, Automotoclub Storico Italiano - A.S.I., Registro Storico Lancia - Lancia Club, Registro Fiat Italiano, Registro Italiano Alfa Romeo, con conseguente annullamento degli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle misure di I Livello, delle NTA del Piano di risanamento della qualità dell'aria, in riferimento ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;
- RITENUTO di ottemperare alla sentenza sopra richiamata, confermando che le limitazioni della circolazione previste dagli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle Misure di I livello, delle NTA del Piano di risanamento della qualità dell'aria non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;
- RITENUTO pertanto, di adeguare e integrare gli articoli 17, 24, 25 e 29 delle NTA del Piano di risanamento della qualità dell'aria come segue:
1. dopo il comma 3 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
"3 *bis*. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.";
 2. dopo il comma 8 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:
"8 *bis*. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del d.lgs. 285/1992.";

3. dopo il comma 3 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
“3 *bis*. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica.”;
4. dopo il comma 1 dell'articolo 29 è inserito il seguente:
“1 *bis*. Le limitazioni alla circolazione previste nelle Misure di I livello di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del d.lgs. 285/1992.”;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale,

DELIBERA

1. di ottemperare alla sentenza 18 ottobre 2023, n. 15408, pubblicata il 18 ottobre 2023 e notificata in data 23 novembre 2023, con la quale il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio, Sezione Quinta, ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Scuderia Romana La Tartaruga, Automotoclub Storico Italiano - A.S.I., Registro Storico Lancia - Lancia Club, Registro Fiat Italiano, Registro Italiano Alfa Romeo, con conseguente annullamento degli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle misure di I Livello, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di risanamento della qualità dell'aria in riferimento ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;
2. di confermare che le limitazioni della circolazione previste dagli articoli 17, 24, 25 e 29, limitatamente alle misure di I livello, delle NTA del Piano di risanamento della qualità dell'aria non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;
3. di adeguare e integrare le NTA del Piano di risanamento della qualità dell'aria come segue:
 - a) dopo il comma 3 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
“3 *bis*. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.”;
 - b) dopo il comma 8 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:
“8 *bis*. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del d.lgs. 285/1992.”;
 - c) dopo il comma 3 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
“3 *bis*. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica.”;

d) dopo il comma 1 dell'articolo 29 è inserito il seguente:

“1 *bis*. Le limitazioni alla circolazione previste nelle Misure di I livello di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del d.lgs. 285/1992.”.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito *internet*:
www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-suolo/qualita-ambiente/aria

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

(Micol Grasselli)

F.to digitalmente Micol Grasselli

IL PRESIDENTE

(Antonio Aurigemma)

F.to digitalmente Antonio Aurigemma

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Ing. Vincenzo Ialongo)

F.to digitalmente Vincenzo Ialongo